

CONFORMIA

Associazione Organismi Certificazione Ispezione Prove Taratura


Confartigianato
Imprese

I QUADERNI DI CONFORMIA

n.9
2017

Industria 4.0: Guida pratica alla Attestazione di Conformità

La riproduzione totale o parziale con qualunque mezzo di questo documento deve essere autorizzata da CONFORMA che detiene tutti i diritti.

Luglio 2017

Il presente documento è stato realizzato da un Gruppo di Lavoro CONFORMA composto da:

- Armando Romaniello - Certiquality
- Alessandro Bondioli - IMQ
- Paolo Gianoglio – ICIM
- Marcello Manca – UL
- Fabio Olivieri - Rina

Alla revisione del documento hanno contribuito Bruno Panieri e Paolo Manfredi per Confartigianato e Paolo Giuiuzza per Conforma.

Sommario

INTRODUZIONE

1. ATTESTAZIONI DI CONFORMITA', CERTIFICAZIONE E ACCREDITAMENTO	6
1.1. Certificazione di sistema	10
1.2. Certificazione di prodotto	10
2. L'ATTESTAZIONE DI CONFORMITA' NEL PIANO INDUSTRIA 4.0	11
3 IL PROCESSO DI VERIFICA PER IL RILASCIO DELL'ATTESTAZIONE	14
3.1. L'iter di Attestazione	14
3.2. Le caratteristiche che devono avere i beni per beneficiare dell'agevolazione fiscale dell'iperammortamento	15
3.3. Il revamping dell'esistente	18
4. LE RIPERCUSSIONI DI INDUSTRIA 4.0	19
4.1. Le ripercussioni di Industria 4.0 sui sistemi organizzativi	21
ALLEGATO:	
Estratto dalla Circolare n.4/E dell'Agenzia delle Entrate del 30/03/2017 - Interconnessione e Analisi Tecnica	23

INTRODUZIONE

Il Piano Industria 4.0, inserito nella Legge di Bilancio 2017 per incentivare gli investimenti privati in tecnologie, prevede in particolare:

- l'introduzione di una maggiorazione del 150% (iper ammortamento) sul costo di acquisto di beni strumentali funzionali alla trasformazione tecnologica e digitale delle imprese in chiave Industria 4.0;
- l'introduzione di una maggiorazione del 40% sul costo di acquisto di beni strumentali immateriali (alcuni software, sistemi IT e attività di system integration) per i soggetti che beneficiano dell'iper ammortamento.

L'obiettivo è quello di supportare e incentivare le imprese che investono in beni strumentali nuovi e in beni materiali e immateriali (software e sistemi IT) funzionali alla trasformazione tecnologica e digitale dei processi produttivi.

I beni oggetto degli incentivi devono essere riconducibili ad alcune famiglie tecnologiche quali: le tecnologie per la manifattura additiva (la cosiddetta stampa 3D), le tecnologie per la digitalizzazione dei processi produttivi attraverso la connessione tra sistemi fisici e digitali (Robot collaborativi interconnessi), le tecnologie per la realtà virtuale e la realtà aumentata, le tecnologie per l'Industrial Internet e l'Internet of things (IoT), le tecnologie per la simulazione e la virtualizzazione digitale di processi e prodotti, le tecnologie per il cloud computing, le tecnologie per le analisi complesse delle informazioni attraverso l'utilizzo dei BigData, le tecnologie per la Cyber security, le tecnologie per l'integrazione delle informazioni lungo la catena del valore dal fornitore al consumatore.

L'iperammortamento vale per beni acquistati, anche in leasing, dal 1 gennaio 2017 fino al 31 dicembre 2017. È possibile beneficiarne anche per beni consegnati, installati e messi in funzione fino al 31 Luglio 2018 purché sia stato emesso l'ordine e pagato un acconto — pari o maggiore al 20% — entro il 31 dicembre 2017. Tuttavia l'effettuazione dell'investimento nel periodo agevolato non è una condizione sufficiente per godere dell'agevolazione per la quale è richiesta in aggiunta l'interconnessione dei beni al sistema produttivo.

Per beneficiare dell'iperammortamento per i beni dell'allegato A o dell'ulteriore agevolazione prevista per i beni dell'allegato B, è richiesta una dichiarazione del Legale Rappresentante dell'impresa che attesti che il bene possiede le caratteristiche tecniche tali da includerlo nei rispettivi elenchi (A o B) ed è interconnesso al sistema aziendale di gestione.

L'art. 1 comma 11 della Legge di Bilancio 2017 così come modificato dall'art. 7 novies del Decreto Legge 243/2016 convertito con modificazioni dalla legge 18/2017, stabilisce in particolare che per la fruizione dei benefici di cui ai commi 9 e 10, l'impresa è tenuta a produrre una dichiarazione resa dal Legale Rappresentante ai sensi del DpR 445/2000, ovvero, per i beni aventi ciascuno un costo di acquisizione superiore a 500.000 €, una perizia tecnica giurata rilasciata da un ingegnere o da un perito industriale iscritti nei rispettivi albi professionali, ovvero un attestato di conformità rilasciato da un ente di certificazione accreditato attestante che il bene possiede caratteristiche tecniche tali da includerlo negli elenchi di cui all'allegato A o all'allegato B della Legge ed è interconnesso al sistema aziendale di gestione della produzione o alla rete di fornitura.

L'Attestazione di Conformità è quindi obbligatoria per i beni aventi ciascuno un costo di acquisizione superiore a 500.000 €.

Il ricorso all'Attestazione di Conformità anche per investimenti inferiori a 500 mila euro è non solo possibile, ma caldamente consigliato, alla luce delle importanti implicazioni economico/finanziarie e delle conseguenti responsabilità (anche di carattere penale) che sono poste in capo al titolare dell'impresa che effettua gli investimenti.

Il presente documento è stato redatto su input e con la collaborazione di Confartigianato con lo scopo di fornire alle imprese un supporto operativo sul tema dell'attestazione di conformità in ambito Industria 4.0.

1 Attestazioni di Conformità, Certificazione e Accredimento

La certificazione è la procedura con cui una terza parte dà assicurazione scritta che un prodotto, processo o servizio è conforme ai requisiti specificati.

La formalizzazione della strategia comunitaria tendente alla regolamentazione del mercato per conseguire la libera circolazione dei prodotti si può far risalire agli anni '80 e si possono identificare quattro grandi passi che hanno costituito il contesto giuridico entro il quale si è successivamente sviluppato l'attuale corpo normativo:

- una prima Direttiva, la 83/189/CEE, relativa alla procedura d'informazione nel settore delle norme e delle regolamentazioni tecniche;
- la Risoluzione del 7 maggio 1985, relativa ad una nuova strategia in materia di armonizzazione tecnica e normalizzazione;
- la Risoluzione del 21 dicembre 1989, riguardante un approccio globale in materia di certificazione e di prove;
- la Decisione 93/465/CEE, concernente i moduli relativi alle diverse fasi delle procedure di valutazione di conformità e l'utilizzazione della marcatura CE.

Ripercorrere questi momenti aiuta a capire il sistema istituito in Europa con il cosiddetto "Nuovo Approccio".

La normazione consiste nella produzione, da parte di Organismi nazionali o internazionali, di norme di carattere tecnico che descrivono le caratteristiche specifiche a cui i prodotti devono conformarsi.

Avendo constatato tra gli Stati Membri la presenza di una normazione differenziata, che non favoriva la libera circolazione dei prodotti, la Comunità ha stabilito alcune regole per l'armonizzazione della normativa, basandosi sui seguenti principi:

- la definizione di Norma tecnica o Norma, intesa come la specificazione tecnica, sviluppata ed approvata da un Organismo riconosciuto allo scopo, la cui osservanza non è obbligatoria, e la definizione della Regola tecnica, come specificazione tecnica, la cui osservanza è obbligatoria per la commercializzazione o l'utilizzazione dei prodotti in uno Stato Membro;
- la definizione di un coordinamento degli organismi nazionali destinati allo sviluppo di norme tecniche;
- la definizione di una procedura per informare in modo sistematico e preciso la Commissione della Comunità sui progetti di norme realizzabili dai vari enti di normazione nazionali;
- la definizione di una procedura per la mutua informazione degli organismi di normazione in merito ai lavori e ai progetti di norme.

Con il Nuovo Approccio, si passa dalla produzione di strumenti legislativi, che contengono anche le necessarie specifiche tecniche, a disposizioni che contengono i Requisiti Essenziali di Sicurezza, cioè gli obiettivi che la Comunità vuole conseguire, con un successivo rinvio a norme tecniche, di produzione comunitaria, che permettono al costruttore di conseguire l'obiettivo definito, e all'Autorità Pubblica di verificare il risultato ottenuto.

I Requisiti Essenziali di Sicurezza, aventi come scopo la protezione della salute e della sicurezza degli utilizzatori, sono, generalmente, una combinazione di vari tipi di requisiti relativi a rischi associati al prodotto (es. la resistenza fisica e meccanica, l'inflammabilità, le proprietà chimiche, elettriche e biologiche) e relativi al prodotto stesso ed alle sue prestazioni (es. requisiti relativi ai materiali, alla progettazione, ai processi di produzione e alle istruzioni preparate dal Fabbricante).

Infine, la Decisione 93/465/CEE ha riguardato anche l'armonizzazione delle norme relative all'apposizione ed all'utilizzo della marcatura CE. L'apposizione della marcatura CE, presente su molte macchine e su molte tipologie di prodotti, attesta il fatto che la persona fisica o giuridica, responsabile dell'apposizione, ha verificato che il prodotto è conforme a tutte le Direttive Comunitarie applicabili e ha sottoposto il prodotto alle appropriate procedure di valutazione della conformità.

Parallelamente si andava sviluppando e consolidando a livello internazionale un analogo sistema di normazione e certificazione su base volontaria il cui riferimento erano e sono, appunto, le Regole tecniche, alle quali, come abbiamo detto, spesso per brevità ci si riferisce con la semplice dicitura di Norma e/o Standard.

Anche in questo caso, il sistema internazionale della normazione ha sviluppato tali standard volontari con il fine di favorire il commercio e la circolazione dei beni e servizi e, anche in questo caso, asse portante di questa strategia è stata la qualità e, in particolare, la possibilità di certificare volontariamente la qualità dei processi e dei prodotti.

Analogamente, sul fronte delle certificazioni volontarie è stato istituito un sistema internazionale di accreditamento e di mutuo riconoscimento.

Il sistema europeo di accreditamento (EA) ha posto in atto opportuni meccanismi di controllo "esterno" che sono rappresentati dalla partecipazione degli Enti di Accreditamento ad apposite Organizzazioni internazionali.

Il Regolamento (CE) N. 765/2008 definisce l'accreditamento come l'attestazione da parte di un Organismo nazionale di accreditamento che certifica che un determinato Organismo di valutazione della conformità soddisfa i criteri stabiliti da norme armonizzate e, ove appropriato, ogni altro requisito supplementare, compresi quelli definiti nei rilevanti programmi settoriali, per svolgere una specifica attività di valutazione della conformità.

L'accreditamento è pertanto garanzia di:

- Imparzialità: rappresentanza di tutte le Parti interessate all'interno dell'Organismo/Laboratorio;
- Indipendenza: gli auditor e i comitati degli Organismi di valutazione della conformità preposti al rilascio della certificazione garantiscono l'assenza di conflitti di interesse con l'organizzazione da certificare;
- Competenza: l'accreditamento attesta in primo luogo che il personale addetto all'attività di verifica sia culturalmente, tecnicamente e professionalmente qualificato.

Gli Enti di accreditamento membri di EA stipulano quindi Accordi di Mutuo Riconoscimento (MLA) che eliminano la necessità per le certificazioni dei sistemi qualità, le prove di laboratorio, i beni, i servizi, emesse sotto accreditamento di un Ente firmatario, di essere sottoposti a valutazione di conformità in ogni Paese europeo in cui vengono fatti circolare per essere scambiati, venduti, acquistati.

Tutto questo sistema di verifica, certificazione e mutuo riconoscimento appare dunque un indubbio elemento di unione e di stabilizzazione dei mercati, non fosse altro per il fatto che non si pongono barriere protezionistiche ma si favorisce il libero scambio in un contesto regolamentato. Contesto regolamentato da norme che, per loro stessa natura, traggono origine da un processo basato sul consenso e sulla condivisione.

Il raggiungimento degli standard qualitativi posti dalle norme rappresenta poi un rilevante stimolo all'innovazione, alla ricerca e allo sviluppo. Inoltre, è nelle regole stesse della normazione il principio di una revisione delle norme, programmata a priori, per verificare la loro rispondenza nel tempo allo stato dell'arte ed alla sua evoluzione. Prima che la norma sia superata, viene aggiornata e riemessa, salvo risultare superata da qualche altra norma e quindi ritirata.

Attraverso questa strategia si definiscono le regole di base della competizione e si lascia ai singoli soggetti economici la scelta di come operare le proprie politiche tecnico-commerciali che, nel rispetto di tali regole, potranno risultare vincenti ed al tempo stesso essere di stimolo per gli altri soggetti che operano in quel mercato, con un rafforzamento della competitività complessiva della collettività delle imprese e quindi delle economie dei Paesi ove operano.

Con le norme tecniche, sono nati gli Organismi di Certificazione, cioè quelle entità che rendono certa la conformità di un Prodotto o di un Servizio o di un Sistema di Gestione Aziendale ad una norma.

Certificare vuol dire “render certa una certa cosa”, quindi rendere certo che qualcuno o qualcosa è conforme ad una descrizione esplicitata in un documento che, di solito chiamiamo Norma, (ma potrebbe anche essere un disegno o chiamarsi capitolato, protocollo, disciplinare, ecc.).

Si possono certificare i requisiti di determinati prodotti (come la dimensione, la prestazione o la sicurezza nell'utilizzo). Si possono certificare Sistemi di gestione aziendali (ad esempio Sistemi di Gestione Qualità, o Ambiente, o Sicurezza). Infine si possono certificare le persone.

Gli Organismi di Certificazione devono avere queste caratteristiche fondamentali: la competenza, l'indipendenza e l'imparzialità.

Storicamente, la certificazione nasce in ambito industriale per volontà dell'industria che desiderava avere standard qualitativi (e a questa esigenza rispondevano le Norme Tecniche) ma desiderava anche che questi standard fossero controllati da qualcuno.

Uno dei meccanismi che agli inizi degli anni 80 la Comunità Europea ha imposto agli stati membri, per abbattere le barriere che si contrapponevano alla liberalizzazione dei mercati, è stato quindi quello di avere normative tecniche comuni su prodotti e sistemi.

Ma oltre a questo, la Comunità Europea ha ritenuto che anche una corretta attività di certificazione potesse essere di grande aiuto per lo sviluppo dell'Industria Europea, quindi anche questa attività doveva svolgersi secondo regole comuni, condivise e uguali per tutti.

Per questo, nel 1985, la Comunità Europea ha imposto agli stati membri la creazione di regole e di meccanismi di controllo degli Organismi di Valutazione o Attestazione della Conformità in modo da garantire il buon funzionamento dell'attività di Prova, Taratura, Ispezione e Certificazione.

Complessivamente con il termine Valutazione/Attestazione della Conformità ci si riferisce all'insieme delle attività di Certificazione dei Sistemi di Gestione (Qualità, Ambiente, Salute e Sicurezza del Lavoro, Sicurezza Alimentare, Sicurezza delle Informazioni, Servizi Informatici, Energia), di Certificazione di Prodotti/Servizi, di Certificazione di Personale, di Ispezione e di Laboratorio svolte, generalmente sotto accreditamento, da Organismi di Certificazione e Ispezione e da Laboratori di Prova e Taratura.

Nel seguito sono brevemente trattate le certificazioni di sistema di gestione e le certificazioni di Prodotto.

1.1 Certificazione di Sistema di Gestione

Un'organizzazione con un sistema qualità certificato è un'organizzazione che fornisce con continuità prodotti conformi ai requisiti regolamentari applicabili e mira ad aumentare la soddisfazione dei propri clienti. La certificazione del sistema di gestione dimostra che l'organizzazione analizza e comprende le esigenze e le attese dei clienti nonché i requisiti statutari e regolamentari relativi ai propri prodotti. Inoltre, un'organizzazione che applica un sistema di qualità:

- garantisce che le caratteristiche del prodotto siano state definite in modo da soddisfare i requisiti del cliente e i requisiti cogenti;
- ha determinato e sta gestendo i processi necessari per finalizzare i risultati attesi (prodotti conformi e accresciuta soddisfazione cliente);
- ha garantito la disponibilità delle risorse necessarie per il supporto alle attività e al monitoraggio dei suddetti processi;
- adotta processi di miglioramento predisposti per risolvere eventuali non conformità che si presentano (incluse quelle di prodotto che vengono individuate dopo la consegna);
- analizza le cause delle non conformità ed effettua azioni correttive per evitare che si ripetano, gestisce i reclami provenienti dai clienti, effettua verifiche ispettive interne ed attua un processo di riesame da parte della direzione.

1.2 Certificazione di Prodotto

La Certificazione di Prodotto consente alle imprese di valorizzare i propri prodotti e la gestione del proprio processo produttivo garantendone le caratteristiche e le performance rispetto a norme o altri standard nazionali e internazionali. Inoltre, in funzione delle necessità dell'azienda, la Certificazione di un prodotto può garantire tanto aspetti di sicurezza nel suo utilizzo, quanto requisiti di tipo ambientale, etici e di corrispondenza con requisiti normativi. La Certificazione di Prodotto concorre quindi ad incrementare il grado di fiducia, ad accrescere l'informazione sul mercato ed a migliorare la concorrenza e gli scambi commerciali per favorire una migliore qualità di prodotti e servizi a vantaggio di tutta la collettività.

Nella Certificazione di Prodotto si vuole rendere certo che un prodotto è conforme ai requisiti descritti in una norma, (ma potrebbe anche essere un disegno o chiamarsi capitolato, protocollo, disciplinare, etc.).

La Certificazione di Prodotto necessita quasi sempre di un'attività di prova in laboratorio. Se previste, le prove sul prodotto vengono svolte solo su campioni rappresentativi dell'intera produzione.

Sotto la definizione generale di Certificazione di Prodotto può rientrare anche la Certificazione di un Servizio. In questi casi, ovviamente, non si tratterà di una attività di prova come comunemente si intende, ma verranno verificate alcune caratteristiche del servizio stesso.

L'art. 1 comma 11 della Legge di Bilancio 2017 così come modificato dall'art. 7 novies del Decreto Legge 243/2016 convertito con modificazioni dalla legge 18/2017, stabilisce in particolare che per la fruizione dei benefici di cui ai commi 9 e 10, l'impresa è tenuta a produrre una dichiarazione resa dal Legale Rappresentante... ovvero, per i beni aventi ciascuno un costo di acquisizione superiore a 500.000 €... un attestato di conformità rilasciato da un ente di certificazione accreditato attestante che il bene possiede caratteristiche tecniche tali da includerlo negli elenchi di cui all'allegato A o all'allegato B della Legge ed è interconnesso al sistema aziendale di gestione della produzione o alla rete di fornitura.

L'Attestazione di Conformità è quindi obbligatoria per i beni aventi ciascuno un costo di acquisizione superiore a 500.000 €.

Il ricorso all'Attestazione di Conformità anche per investimenti inferiori a 500 mila euro è non solo possibile, ma caldamente consigliato, alla luce delle importanti implicazioni economico/finanziarie e delle conseguenti responsabilità (anche di carattere penale) che sono poste in capo al titolare dell'impresa che effettua gli investimenti.

La circolare 4/E del 30.03.2017 dell'Agenzia delle Entrate e del Ministero dello Sviluppo Economico *"Industria 4.0 - Articolo 1, commi da 8 a 13, della legge 11 dicembre 2016, n. 232 - Proroga, con modificazioni, della disciplina del c.d. "super ammortamento" e introduzione del c.d. "iper ammortamento"* precisa che i soggetti autorizzati a rilasciare gli Attestati di Conformità sono:

- Organismi per la Certificazione di Sistemi di Gestione (norma di accreditamento UNI CEI EN ISO/IEC 17021; si accerta la capacità dell'Organismo di verificare che un'organizzazione abbia attuato un sistema per la gestione degli aspetti relativi ai propri processi produttivi);
- Organismi per la Certificazione di Prodotto (norma di accreditamento UNI CEI EN ISO/IEC 17065; si accerta la capacità dell'Organismo di verificare che un'Organizzazione sia in grado di immettere nel mercato prodotti conformi a determinati requisiti costruttivi e prestazionali);
- Organismi di Ispezione di tipo A (norma di accreditamento UNI CEI EN ISO/IEC 17020; si accerta la capacità dell'Organismo di valutare lo stato di conformità di un determinato elemento in un determinato istante per mezzo di un giudizio professionale).

Gli enti di Attestazione della Conformità (Certificazione ed Ispezione) accreditati, che sono realtà strutturate per effettuare valutazioni di conformità indipendenti secondo requisiti definiti, possono offrire alle imprese alcune importanti garanzie a tutela dell'intero processo:

- **GARANZIA DI CONFORMITÀ:** l'ente accreditato è stato sottoposto alla verifica dell'Organismo Unico di Accreditamento (Accredia) che ne ha valutato la competenza e la capacità operativa necessaria per erogare la prestazione attesa. L'accREDITamento garantisce inoltre il rispetto del criterio di imparzialità in quanto condotto da una terza parte indipendente;
- **GARANZIA DI COMPETENZA:** l'ente accreditato impegna risorse selezionate in base alle competenze specifiche sui processi industriali al cui interno devono essere inseriti i beni oggetto di valutazione. L'ente di certificazione è garante di tale competenza, deve dare evidenza dei criteri di selezione e qualifica del proprio personale, dei programmi di formazione e di calibrazione necessari a garantire una valutazione conforme alle linee guida;
- **GARANZIA DI MULTIDISCIPLINARIETÀ:** l'ente accreditato opera con team composti da professionisti con diverse competenze, in grado di operare una valutazione specifica volta in particolare a garantire che sia rispettato il requisito che il bene sia interconnesso al sistema aziendale di gestione della produzione o alla rete di fornitura. Questa valutazione, essenziale per distinguere un investimento "modello Industria 4.0" da un investimento di tecnologia tradizionale, richiede competenze specialistiche negli ambiti della digitalizzazione, della gestione dei cosiddetti Big Data, dell'IOT (Internet of Things), della manifattura additiva, della sicurezza dell'interazione uomo-macchina, che difficilmente possono essere garantite altrimenti;
- **GARANZIA DI ESPERIENZA:** l'ente accreditato può vantare e dare evidenza di un'esperienza specifica sui processi industriali al cui interno sono inseriti i beni oggetto di valutazione. Tale esperienza è il frutto di innumerevoli attività svolte nel corso degli anni per la certificazione dei medesimi processi secondo le norme internazionali di riferimento, e rappresenta una cultura aziendale propria dell'ente di certificazione;
- **GARANZIA DI CONTROLLO:** l'ente accreditato è garante dell'attività svolta dai propri valutatori e svolge pertanto una costante attività di controllo per garantirne un adeguato livello di qualità ed indipendenza di giudizio;
- **GARANZIA DI RISERVATEZZA:** l'ente è garante della riservatezza dei propri valutatori, secondo i meccanismi già in essere;
- **GARANZIA DI OMOGENEITÀ NELLA VALUTAZIONE:** in un sistema basato sull'applicazione di

Linee Guida, il numero limitato di attori, la definizione di opportuni tavoli di coordinamento e il costante confronto con le Associazioni Industriali garantiscono che le modalità di valutazione siano omogenee, basate su criteri condivisi ed approvati;

- **GARANZIA DI VALORE AGGIUNTO NELLA VALUTAZIONE:** le competenze tipiche dell'ente sulla valutazione dei processi aziendali permettono di mettere in evidenza eventuali aree di miglioramento, fornire supporto nel mettere in luce l'eventuale necessità di specifiche risorse, esaminare l'adeguatezza delle competenze messe in campo dall'impresa;
- **GARANZIA DI ASSUNZIONE DI RESPONSABILITÀ:** per la natura e le dimensioni della propria attività, ed in osservanza dei requisiti di accreditamento, gli enti accreditati prevedono coperture assicurative per gli eventuali danni insorgenti da attività di valutazione non eseguite correttamente. Inoltre, l'ente offre una garanzia di continuità aziendale ed è pertanto un soggetto che può assumere responsabilità per un periodo adeguato ai tempi entro i quali possibili contenziosi fiscali potrebbero generarsi.

I servizi che possono essere offerti dagli enti di certificazione e ispezione:

- **ATTESTAZIONE per avvenuti investimenti sopra i 500 mila euro:** come previsto dalla Legge di Bilancio e successive modifiche.
- **ATTESTAZIONE per avvenuti investimenti sotto i 500 mila euro:** a maggiore garanzia dell'investitore che deve produrre la dichiarazione del legale rappresentante.
- **POSSIBILE PRE-ATTESTAZIONE:** nella fase in cui l'investitore deve valutare se l'investimento che intende fare potrà ricadere tra quelli per cui sono previsti i benefici della Legge di Bilancio.

Conformità, competenza, multidisciplinarietà, esperienza, omogeneità di valutazione, assunzione di responsabilità e generazione di valore aggiunto sono elementi fondamentali per il successo del meccanismo di valutazione. Evitano che siano destinate risorse economiche ad investimenti non coerenti con l'obiettivo di "Industria 4.0" e nel contempo forniscono maggiore sicurezza al settore delle imprese e del credito contro il rischio di eventuali successivi contenziosi. In termini generali, contribuiscono a creare un meccanismo di fiducia che genera benefici per le imprese e accelera lo sviluppo delle imprese. Una Attestazione indipendente, competente e responsabile riveste una importanza particolare anche in relazione ai compiti e al ruolo dall'Agenzia delle Entrate previsto dalla normativa.



Il processo di verifica per il rilascio dell'Attestazione di Conformità prevista dal Piano Industria 4.0

3.1 L'iter di attestazione

Generalmente, il processo per richiedere un servizio di verifica per il rilascio dell'Attestazione di conformità si avvia con la richiesta di un'offerta compilando la modulistica predisposta dall'Organismo di Certificazione o di Ispezione ed indicando:

- i documenti aziendali di riferimento per l'Attestazione
- il/i bene/i oggetto di ispezione
- i siti produttivi
- il periodo d'imposta di effettuazione dell'investimento, il periodo d'imposta di entrata in funzione ed il periodo d'imposta di interconnessione.

L'accettazione dell'offerta perfeziona il rapporto contrattuale fra le parti.

Prima del servizio di Attestazione di Conformità può essere richiesto un audit preliminare, che può risultare utile, ad esempio, quando l'investitore deve valutare se l'investimento che intende fare potrà ricadere tra quelli per cui sono previsti i benefici dalla Legge di Bilancio.

L'audit ha come obiettivo la valutazione di eventuali criticità in relazione:

- alle caratteristiche del bene: ovvero che il bene possieda le caratteristiche tecniche tali da includerlo negli elenchi di cui agli allegati A e B della Legge 11 dicembre 2016, n. 232, attraverso la verifica del capitolato di fornitura e delle relative specifiche tecniche;
- alle caratteristiche del progetto: al fine di valutare a livello documentale come il bene sarà interconnesso al sistema aziendale di gestione della produzione o alla rete di fornitura.

L'audit preliminare non ha valore di attestazione ai fini dell'iperammortamento; non vengono quindi rilasciati attestati e l'output del servizio è rappresentato da un report di ispezione contenente i punti critici eventualmente evidenziati.

In base a quanto definito nel contratto, l'Organismo di Certificazione o di Ispezione pianifica le attività del servizio di Attestazione individuando il gruppo di valutazione (auditor) competente. L'attività di verifica viene generalmente condotta in conformità alla norma ISO 19011, la norma internazionale che unifica le regole da seguire nella conduzione delle verifiche ispettive.

Il servizio di verifica per il rilascio dell'Attestazione di Conformità si può realizzare in due fasi:

- audit di fase 1 - basato sulla verifica dei requisiti tecnici del bene; a seguire, viene emessa la documentazione di audit;

- audit di fase 2 – basato sulla verifica dell'avvenuta interconnessione; a seguire, viene emessa la documentazione di audit.

In relazione alle fasi dell'iter di Attestazione è possibile che vengano formulati dei rilievi da risolvere prima del rilascio dell'Attestazione di Conformità.

Tutta la documentazione acquisita e visionata nel corso delle attività verifica per il rilascio dell'Attestazione di Conformità è considerata strettamente riservata.

Il personale dell'Organismo che nel corso dell'espletamento delle proprie funzioni viene a conoscenza dei contenuti di tale documentazione è tenuto al segreto professionale.

Al termine delle attività di ispezione, il gruppo di valutazione predispose il rapporto di verifica e l'eventuale altra documentazione necessaria per la delibera ed il rilascio dell'Attestazione di Conformità da parte dell'Organismo, secondo quanto previsto dalla Legge 11 dicembre 2016 n. 232 e dalla Circolare congiunta dell'Agenzia delle Entrate e del Ministero dello Sviluppo economico n.4/E del 30 marzo 2017.

L'Attestazione di Conformità viene corredata di una Analisi Tecnica che ha un precisa connotazione e risulta determinante ed essenziale per attestare agli organi di controllo l'efficace descrizione dei beni iperamortizzabili e la loro relativa interconnessione (vedi Allegato).

3.2 Le caratteristiche che devono avere i beni per beneficiare dell'agevolazione fiscale dell'Iperammortamento

Lo scopo dell'Attestazione di Conformità è quello di accertare e attestare le caratteristiche tecniche e gestionali del bene e del sistema produttivo in cui esso viene inserito, al fine di poterlo definire come "bene 4.0" e quindi iperamortizzabile.

Questo significa che l'audit di Attestazione deve confermare due aspetti principalmente:

- 1) la sussistenza delle caratteristiche definite nell'allegato A alla Legge 232/2016, sia per quanto riguarda quelle obbligatorie, sia per la presenza di almeno 2 tra le tre aggiuntive definite nell'Allegato stesso;
- 2) la presenza di interconnessione, a livello di flusso informativo, ai sistemi di gestione della produzione e/o alla rete di fornitura.

Il primo aspetto è un requisito applicabile esclusivamente al primo elenco dei beni inseriti nell'Allegato A, i cosiddetti «Beni strumentali il cui funzionamento è controllato da sistemi computerizzati o gestito tramite opportuni sensori e azionamenti».

In questa categoria, ricadono in linea di massima, tutti gli impianti e le macchine in grado di realizzare mediante un opportuno processo tecnologico, prodotti (o semilavorati per altre operazioni) prescindendo dallo specifico ciclo tecnologico o materiale trattato. Rientrano ad es. anche tutte le macchine dotate di opportune forme di controllo numerico, sistemi di moto e sensori di utilizzo di soluzioni per il controllo e la misura del processo delle condizioni di lavoro, dei parametri di lavorazione ecc.

Per questa tipologia di beni (da 1 a 12 dell'Allegato A – primo elenco) deve essere infatti confermata la sussistenza di precise caratteristiche tecniche appartenenti al "bene 4.0"; in tutto sono 5 e sono le seguenti:

- controllo per mezzo di CNC (Computer Numerical Control) e/o PLC (Programmable Logic Controller);
- interconnessione ai sistemi informatici di fabbrica con caricamento da remoto di istruzioni e/o part program;
- integrazione automatizzata con il sistema logistico della fabbrica o con la rete di fornitura e/o con altre macchine del ciclo produttivo;
- interfaccia tra uomo e macchina semplici e intuitive;
- rispondenza ai più recenti parametri di sicurezza, salute e igiene del lavoro.

E almeno due tra le seguenti ulteriori caratteristiche:

- sistemi di telemanutenzione e/o telediagnosi e/o controllo in remoto;
- monitoraggio continuo delle condizioni di lavoro e dei parametri di processo mediante opportuni set di sensori e adattività alle derive di processo;
- caratteristiche di integrazione tra macchina fisica e/o impianto con la modellizzazione e/o la simulazione del proprio comportamento nello svolgimento del processo (sistema cyberfisico).

Il secondo aspetto riguarda la presenza dell'interconnessione, a livello di flusso informativo, ai sistemi di gestione della produzione e/o alla rete di fornitura. Per interconnessione si intende la capacità del bene di scambiare informazioni con sistemi interni (ad es.: sistema gestionale, sistemi di pianificazione, sistemi di progettazione e sviluppo del prodotto) e/o esterni (es.: clienti, fornitori, partner nella progettazione e sviluppo collaborativo, altri siti di produzione, supply chain, ecc.) per mezzo di un collegamento basato su specifiche documentate, disponibili pubblicamente e internazionalmente riconosciute.

Questo requisito è applicabile a tutti i beni inseriti nell'Allegato A della Legge 232/2016, ovvero, per i beni strumentali il cui funzionamento è controllato da sistemi computerizzati o gestito tramite opportuni sensori e azionamenti, di cui si è accennato al punto precedente, e per i "Sistemi per l'assicurazione della qualità e della sostenibilità" e i "Dispositivi per l'interazione uomo macchina e per il miglioramento dell'ergonomia e della sicurezza del posto di lavoro in logica 4.0".

I "Sistemi per l'assicurazione della qualità e della sostenibilità" sono i dispositivi per il controllo delle performance dei processi, a livello "macro" (ossia condotto sui prodotti risultanti) e a livello "micro" (legato al funzionamento dei macchinari e alle singole fasi del processo produttivo). In questa voce ricadono, inoltre, le attrezzature necessarie per la tracciabilità dei prodotti/materie prime (all'interno o all'esterno del sistema produttivo) e la caratterizzazione dei materiali.

I "Dispositivi per l'interazione uomo macchina e per il miglioramento dell'ergonomia e della sicurezza del posto di lavoro in logica 4.0" sono le soluzioni che si prefiggono di migliorare le condizioni di lavoro dell'operatore umano e meglio integrarlo nel flusso informativo dell'azienda.

La verifica della presenza dell'interconnessione è requisito applicabile anche ai beni elencati nell'allegato B della stessa Legge, ovvero i "beni immateriali quali software, sistemi e system integration, piattaforme e applicazioni". L'articolo 1, comma 10, della legge di bilancio 2017 prevede che la maggiorazione del 40% del costo di acquisizione dei beni dell'allegato B spetti per i "soggetti" che beneficiano della maggiorazione relativa all'iper ammortamento del 150%.

Come si può notare, l'elenco dei beni dell'allegato B, agevolabili con la maggiorazione del 40% (superammortamento quindi), riguarda software "stand alone", ossia non necessari al funzionamento del bene materiale.

Qualora, invece, il software sia integrato ("embedded") in un bene materiale dell'allegato A e venga acquistato unitamente ad esso, non si deve operare una distinzione tra la componente materiale e quella immateriale dell'acquisto e il bene immateriale deve considerarsi agevolabile con l'iperammortamento del 150%.

Si conferma quindi che i beni che possono beneficiare del requisito dell'iperammortamento sono solo quelli che rientrano sotto la categoria dei beni strumentali (12), quelli per l'assicurazione della qualità e della sostenibilità (9 voci) e quella dei "Dispositivi per l'interazione uomo macchina e per il miglioramento dell'ergonomia e della sicurezza del posto di lavoro in logica 4.0" (4 voci). Le tre tipologie di beni descritte devono possedere ognuno i pertinenti requisiti applicabili secondo quanto sopra riportato.

3.3 Il revamping dell'esistente

Parallelamente all'investimento rivolto all'installazione di beni strumentali nuovi in "ottica 4.0", la Legge di Bilancio 2017 consente alle organizzazioni di ottenere benefici fiscali anche dall'ammodernamento – secondo i canoni del 4.0 – del macchinario esistente.

Questo può essere visto anche come un vantaggio per l'investitore che ha valutato non necessario rivoluzionare completamente il proprio parco macchine per rimanere al passo con il proprio prodotto, ma intende soltanto apportare qualche modifica volta a migliorare alcuni aspetti produttivi, di dialogo con i sistemi aziendali presenti attraverso l'interconnessione con il processo produttivo.

Infatti, sarà oggetto di iperammortamento solamente la quota parte di beni nuovi che contribuirà a consentire alla macchina o impianto di essere oggetto dell'azione di revamping (la macchina produrrà qualcosa di diverso) o ammodernamento (non avviene una sostanziale modifica della macchina):

- le componenti e i sistemi già in possesso dell'azienda non andranno inseriti nel calcolo dell'agevolazione fiscale;
- il valore della componente nuova deve superare il valore della componente residuale del bene originale
- ed inoltre, nel suo complesso, il bene "revampato" o ammodernato dovrà far parte della categoria dei "Beni strumentali il cui funzionamento è controllato da sistemi computerizzati o gestito tramite opportuni sensori e azionamenti" e soddisfare i requisiti posseduti dai beni nuovi ivi riportati.

Pertanto, i costi sostenuti per il revamping o ammodernamento di un macchinario possono beneficiare dell'agevolazione prevista dalla Legge di Bilancio 2017 solo se viene garantito il rispetto delle 5+2 condizioni in essa riportate.

Potrebbero evidenziarsi delle situazioni in cui il bene oggetto di revamping sia datato, prima del 1996, e quindi sprovvisto di marchio "CE" derivante dall'applicazione della direttiva macchine. In questo caso, al fine di soddisfare il requisito obbligatorio della "rispondenza ai più recenti parametri di sicurezza, salute e igiene sul lavoro" è necessario che, intervenendo modifiche sostanziali rispetto alla macchina originale, sia applicata la marcatura CE e tutto ciò che ne comporta.

Se invece si volessero acquistare dispositivi della parte 2 dell'allegato A della Legge di Bilancio 2017 (Sistemi per l'assicurazione della qualità e la sostenibilità) per interconnetterli su macchinari esistenti, quest'azione non sarebbe considerata "revamping" in quanto non si modifica la capacità della macchina, ma una sorta di interconnessione ai sistemi aziendali esistenti.

Pertanto ai fini del beneficio fiscale, se soddisfano i requisiti di interconnessione, tali dispositivi potrebbero usufruire dell'iperammortamento.

4 ✓ Le ripercussioni di Industria 4.0

Nell'1800 ci fu la prima rivoluzione industriale con l'invenzione della macchina a vapore, agli inizi del '900 ne seguì un'altra con l'utilizzo su larga scala dell'energia elettrica, mentre negli anni '70 del secolo scorso ci fu l'avvento dell'informatica.

Oggi viviamo l'Industry 4.0.

È un'espressione utilizzata per la prima volta nel 2010 dalla VDMA, l'associazione degli ingegneri tedeschi, che ha voluto così identificare i cambiamenti in atto nei processi produttivi. Di fatto è un termine che si riferisce a una combinazione di numerose innovazioni, nell'ambito della tecnologia digitale, che stanno raggiungendo la maturità evolutiva in questi ultimi anni.

Assistiamo infatti, oltre che ad un'estensione dell'utilizzo della robotica nelle fabbriche, anche alla diffusione del cosiddetto Internet of Thing, ovvero internet delle cose. Si tratta della capacità di connettere alla rete e di far dialogare tra loro molti "oggetti reali", compresi quelli più sofisticati come i macchinari dell'industria. In questo modo gli impianti delle fabbriche non si limitano più soltanto a lavorare i prodotti in automatico con i robot, svolgendo funzioni già programmate. I macchinari industriali diventano intelligenti, ricevono, immagazzinano, rielaborano e trasmettono ai vari reparti dell'azienda una gran mole di dati e informazioni.

Si assiste inoltre all'utilizzo su larga scala anche di altre tecnologie come il cloud computing, ovvero la "nuvola informatica" che permette di accedere alle informazioni ovunque, utilizzando software e risorse disponibili in rete, senza immagazzinarle in dispositivi "fisici" come gli hard disk.

A questo si aggiunga il cosiddetto fenomeno del big data, che consente la raccolta e l'analisi con procedure informatiche avanzate di una mole immensa di dati.

Big data, cloud computing, robotica e Internet of Things messe assieme, costituiscono quelle tecnologie e quelle innovazioni in grado di modificare sensibilmente i processi industriali.

Sono in molti ormai a parlare oggi di una nuova rivoluzione industriale: la Quarta!

Lo stesso Klaus Schwab, fondatore del World Economic Forum, nel suo libro "The Fourth Industrial Revolution" spiega che ci troviamo all'inizio di una rivoluzione tecnologica che modificherà radicalmente non solo i modelli di produzione, gestione e governance aziendali oggi comunemente accettati, ma trasformerà i sistemi relazionali portando a mutamenti nei modelli politici, economici e sociali.

Volendo tuttavia elencare solo alcuni dei possibili risvolti di tale "rivoluzione", possiamo sicuramente ipotizzare una iniziale riduzione occupazionale. Tuttavia questa volta ad esserne più colpite saranno le professionalità di livello medio o medio-alto legate alle funzioni amministrative delle aziende. Per contro, secondo i dati del World Economic Forum, vi sarà un aumento di occupati che si registrerà invece nelle aree dell'informatica, dell'ingegneria e della progettazione.

Nel lungo periodo, sostengono gli economisti, gli effetti saranno sostanzialmente positivi.

Uno studio realizzato da Roland Berger, prestigiosa società tedesca di consulenza strategica e aziendale, sostiene che con la quarta rivoluzione industriale si possono creare entro il 2035 circa 6,7 milioni di nuovi posti di lavoro in tutta Europa e generare investimenti e profitti per 420 miliardi di euro. Quindi nonostante una iniziale contrazione del livello occupazionale, che porterà anche alla scomparsa di alcuni mestieri, la tendenza di lungo periodo dovrebbe essere positiva. Occorrerà però che l'Europa e soprattutto l'Italia siano pronte ad affrontare questa sfida fornendo ad esempio opportuni percorsi professionali e di specializzazione in linea con le nuove tendenze occupazionali.

Il processo di trasformazione non coinvolge quindi soltanto macchinari e mezzi di produzione, ma implica cambiamenti organizzativi, manageriali e culturali, oltre che nuovi modelli di business e di approcci al mercato.

Per qualcuno Industria 4.0 significa solo integrare manifatturiero e digitale. Utilizzando un'espressione di Maurizio Mazzieri, Deputy Managing Director di Toyota Material Handling Italia, c'è il rischio di "digitalizzare gli sprechi". In altre parole, se si introducono concetti e tecnologie evolute nelle aziende così come le conosciamo oggi, si rischia, soprattutto in Italia, di ottenere una proliferazione di dati senza sapere come poi usarli.

Conclude Mazzieri, che rimane uno dei massimi esperti internazionali nell'ambito del Toyota Production System: *"La verità è che non può esistere smart factory senza lean factory, altrimenti andremo a digitalizzare le inefficienze. Se per creare valore avvio determinate azioni senza eliminare gli sprechi – concetto di value stream mapping o mappatura del flusso di valore – alla fine avrò mille sensori che mi diranno in modo cibernetico che ho ancora poco valore e tanti sprechi."*

Il mondo che conoscevamo sta mutando ad una velocità e con un grado di complessità a cui non siamo abituati. È difficile infatti non considerare altri recenti eventi come "interconnessi" (il gioco di parole viene spontaneo) al fenomeno dell'Industria 4.0.

Possiamo ricordare ad esempio la risoluzione del Parlamento europeo, degli inizi di quest'anno, recante raccomandazioni alla Commissione 2015/2103 (INL) per le norme di diritto civile sulla robotica. La creazione di uno status giuridico per i robot, con la prospettiva di classificare gli automi come «persone elettroniche» responsabili delle proprie azioni; un codice etico per gli ingegneri che si occupano della realizzazione di robot e, in prospettiva, il lancio di una Agenzia Europea per la robotica e l'intelligenza artificiale che sia «incaricata di fornire le competenze tecniche, etiche e normative necessarie» sono solo alcuni degli argomenti oggetto di tale risoluzione.

L'applicazione del Regolamento UE 2016/679 in materia di protezione dei dati personali che in Italia è già in vigore dal 24 maggio 2016 ma sarà pienamente efficace dal 25 maggio 2018 trova una delle sue ragioni d'essere nel potenziale danno discriminatorio da Big Data e Data Analytics.

Infine, c'è chi riconduce all'interno di questo stesso quadro in continuo mutamento, la revisione della ISO 9001, la cui ultima edizione tende a vedere un Sistema di Gestione della Qualità che fa della riduzione dei rischi connessi alla variabilità e complessità del contesto in cui opera l'azienda, l'elemento fondante da perseguire nei confronti del cliente e delle parti interessate, per la valorizzazione del bene e del servizio offerto.

Si potrebbe concludere con un'affermazione di Mazzieri: "L'Industria 4.0 è possibile solo with the human touch!".

4.1 Le ripercussioni di Industria 4.0 sui sistemi organizzativi

Competitività delle imprese e qualità sono temi strettamente interconnessi. La gestione dei processi, la prevenzione ed il controllo dei rischi, ma anche la gestione dell'ambiente, rappresentano oggi per le imprese aspetti d'importanza sostanziale, perché direttamente connessi alla sostenibilità del business e quindi alla capacità di sopravvivenza dell'impresa stessa. Per questo motivo, è fondamentale la definizione di politiche e strategie a sostegno dell'innovazione, che tengano conto della qualità dei prodotti e dei processi e che si traducano in azioni responsabili e lungimiranti.

Industria 4.0 è chiaramente un'iniziativa in questa direzione strategica.

Per sostenere le imprese in questo compito, il sistema internazionale della normazione ha da tempo sviluppato standard gestionali volontari (ISO 9000, ISO 14000, EMAS, etc.), sottoposti al controllo di enti privati accreditati. Un ruolo importante lo svolgono quindi gli enti di normazione nazionali ed internazionali, gli enti di accreditamento e sorveglianza e gli Organismi di Attestazione della Conformità. Questo sistema articolato di soggetti che partecipano alla normazione ed al controllo è oggi molto diffuso a livello internazionale ed opera con le medesime procedure, pressoché comuni in tutto il mondo; aspetto, questo, determinante per il riconoscimento delle attestazioni nei diversi paesi che aderiscono agli accordi di mutuo riconoscimento e quindi per favorire gli scambi commerciali nel "mercato globale".

Nella realtà italiana, il quadro presenta una situazione molto eterogenea e differenze tra le diverse regioni e tra i diversi settori dell'economia, ma certamente possiamo dire che oggi la diffusione dei sistemi qualità (ISO 9001) ha raggiunto un buon grado di sviluppo; mentre molto ancora si potrebbe fare per i sistemi di gestione ambientale (ISO 14001) e per i sistemi di gestione della sicurezza e salute sui luoghi di lavoro (BS OHSAS 18001) con conseguenti ricadute positive sul piano della sostenibilità. Peraltro, i sistemi di gestione certificati rappresentano un caso di successo in tutto il mondo e l'Italia è al secondo posto al mondo per numero di certificazioni ISO 9001. Per interpretare il dato relativo all'Italia possiamo:

- da un lato, considerare che la qualità di prodotto e di processo compensa, in parte, il limite tipico di molte nostre piccole imprese di non poter destinare risorse significative alle attività di ricerca e sviluppo (in estrema sintesi non ci si può permettere di non fare bene – dal punto di vista della qualità di prodotto e di processo - quello che si sa fare);
- dall'altro, riconoscere che la "cultura dell'organizzazione" (la chiarezza organizzativa, la precisa attribuzione dei ruoli e delle responsabilità, la formazione continua) anche tra le piccole e medie imprese si sta diffondendo solo più recentemente ma molto ancora resta da fare;
- infine, concordare sulla utilità dei controlli che portano ad ottenere e mantenere una certificazione di qualità. Controlli che, certamente, potranno e dovranno essere migliorati nel tempo, ma che danno un'indiscutibile apporto al miglioramento della competitività delle nostre imprese: oltre 100.000 aziende in Italia ogni anno ricevono una verifica di un ente terzo accreditato, che le sprona a migliorarsi.

In sintesi, per le nostre imprese, la diffusione della cultura della qualità e la certificazione hanno contribuito a colmare le carenze organizzative, a migliorare continuamente la qualità dei prodotti e dei processi, ad accrescere sempre più la soddisfazione dei clienti, ad ottimizzare la logistica, ad eliminare tutte le possibili aree di inefficienza, ad essere credibili sul mercato. E su questi aspetti le norme ISO e la certificazione servono eccome!

Ecco allora l'importanza di avere un sistema di controlli e filiere/comparti produttivi affidabili, riconosciuti e certificati.

I benefici derivanti dall'adozione di modelli quali la certificazione ISO 9001 sono molteplici, come dimostra la forte crescita della diffusione e dell'applicazione di questi strumenti.

Secondo diverse indagini svolte periodicamente, le aziende certificate riconoscono importanti benefici apportati dalla certificazione. In particolare, i principali vantaggi che vengono riconosciuti alla certificazione si possono identificare in un maggior controllo delle attività, nel miglioramento dei rapporti con la Pubblica Amministrazione e gli Enti di Controllo in generale, in un miglioramento nei rapporti con la comunità locale, con i clienti, con il personale e i collaboratori e con i fornitori. Anche le valutazioni sul merito di credito ed i costi dei premi assicurativi pagati dalle imprese dovranno tenere sempre più in considerazione le maggiori garanzie ed il maggior controllo dei rischi operativi che le aziende certificate possono offrire al sistema finanziario.

Una considerazione finale: oggi le imprese operano in un contesto normativo e giuridico molto più complesso di quanto lo fosse nel passato; fatto di regole che non possono prescindere, oltre che dalla qualità di prodotto e di processo, anche dalla cultura della legalità e del rispetto delle leggi. I sistemi qualità contribuiscono certamente al rispetto della compliance alla quale sono chiamate le imprese di tutti i settori e di tutte le dimensioni.

Allegato

Estratto dalla Circolare n.4/e dell' Agenzia delle Entrate del 30/03/2017 - Interconnessione e Analisi Tecnica

6.3 Interconnessione

L'articolo 1, comma 11, della legge di bilancio 2017 - così come modificato dall'articolo 7-novies del decreto legge 29 dicembre 2016, n. 243, convertito con modificazioni dalla legge 27 febbraio 2017, n. 18 - stabilisce che "Per la fruizione dei benefici di cui ai commi 9 e 10, l'impresa è tenuta a produrre una dichiarazione resa dal legale rappresentante ai sensi del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, ovvero, per i beni aventi ciascuno un costo di acquisizione superiore a 500.000 euro, una perizia tecnica giurata rilasciata da un ingegnere o da un perito industriale iscritti nei rispettivi albi professionali ovvero un attestato di conformità rilasciato da un ente di certificazione accreditato, attestanti che il bene possiede caratteristiche tecniche tali da includerlo negli elenchi di cui all'allegato A o all'allegato B annessi alla presente legge ed è interconnesso al sistema aziendale di gestione della produzione o alla rete di fornitura".

Pertanto, per poter fruire dei benefici dell'iper ammortamento e della maggiorazione relativa ai beni immateriali, è necessario attestare il soddisfacimento dei requisiti di legge; inoltre, è opportuno che la perizia/attestazione di conformità sia corredata di un'analisi tecnica. A tutela della proprietà intellettuale e della riservatezza dell'utilizzatore del bene, nonché di terze parti coinvolte (es. produttori di beni strumentali, integratori di sistema, clienti dei prodotti realizzati dalla macchina iper ammortizzata), l'analisi tecnica è realizzata in maniera confidenziale dal professionista o dall'ente di certificazione e deve essere custodita presso la sede del beneficiario dell'agevolazione. Le informazioni contenute potranno essere rese disponibili solamente su richiesta degli organi di controllo o su mandato dell'autorità giudiziaria.

I contenuti dell'analisi tecnica devono essere i seguenti:

- descrizione tecnica del bene per il quale si intende beneficiare dell'agevolazione che ne dimostri, in particolare, l'inclusione in una delle categorie definite nell'allegato A o B, con indicazione del costo del bene e dei suoi componenti e accessori (così come risultante dalle fatture o dai documenti di leasing);
- descrizione delle caratteristiche di cui sono dotati i beni strumentali per soddisfare i requisiti obbligatori e quelli facoltativi applicati e menzionati al paragrafo 11.1;
- verifica dei requisiti di interconnessione. Affinché un bene, coerentemente con quanto stabilito dall'articolo 1, comma 11, della legge di bilancio 2017, possa essere definito "interconnesso" ai fini dell'ottenimento del beneficio, è necessario e sufficiente che:
 1. scambi informazioni con sistemi interni (es.: sistema gestionale, sistemi di pianificazione, sistemi di

progettazione e sviluppo del prodotto, monitoraggio, anche in remoto, e controllo, altre macchine dello stabilimento, ecc.) e/o esterni (es.: clienti, fornitori, partner nella progettazione e sviluppo collaborativo, altri siti di produzione, supply chain, ecc.) per mezzo di un collegamento basato su specifiche documentate, disponibili pubblicamente e internazionalmente riconosciute (esempi: TCP-IP, HTTP, MQTT, ecc.);

2. sia identificato univocamente, al fine di riconoscere l'origine delle informazioni, mediante l'utilizzo di standard di indirizzamento internazionalmente riconosciuti (es.: indirizzo IP).
- descrizione delle modalità in grado di dimostrare l'interconnessione della macchina/impianto al sistema di gestione della produzione e/o alla rete di fornitura;
 - rappresentazione dei flussi di materiali e/o materie prime e semilavorati e informazioni che vanno a definire l'integrazione della macchina/impianto nel sistema produttivo dell'utilizzatore (allo scopo, si potranno utilizzare opportune metodologie di rappresentazione quali, ad esempio, schemi a blocchi, diagrammi di flusso, risultati di simulazioni, ecc.).

Si precisa che il possesso di tali requisiti deve essere attestato:

- per i beni dal costo unitario di acquisizione superiore a 500.000 euro, da una perizia tecnica giurata rilasciata da un ingegnere o da un perito industriale - che devono dichiarare la propria "terzietà" rispetto ai produttori e/o fornitori dei beni strumentali, servizi e beni immateriali oggetto della perizia - iscritti nei rispettivi albi professionali, ovvero da un attestato di conformità rilasciato da un ente di certificazione accreditato; la perizia (o l'attestato) può anche riguardare una pluralità di beni agevolati;
- per i beni dal costo unitario di acquisizione inferiore o uguale a 500.000 euro, da una dichiarazione resa dal legale rappresentante resa ai sensi del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa (tale dichiarazione può anche essere sostituita dalla perizia tecnica giurata o dall'attestato di conformità di cui al punto precedente).

Secondo la relazione illustrativa al disegno di legge di bilancio 2017, la dichiarazione del legale rappresentante e l'eventuale perizia devono essere acquisite dall'impresa entro il periodo di imposta in cui il bene entra in funzione, ovvero, se successivo, entro il periodo di imposta in cui il bene è interconnesso al sistema aziendale di gestione della produzione o alla rete di fornitura. La relazione evidenzia che, in quest'ultimo caso, l'agevolazione sarà fruita solo a decorrere dal periodo di imposta in cui si realizza il requisito dell'interconnessione.

Per poter beneficiare dalle maggiorazioni in esame i beni materiali e immateriali di cui agli allegati A e B dovranno, quindi, rispettare il requisito della "interconnessione" al sistema aziendale di gestione della produzione o alla rete di fornitura, requisito che risulta indispensabile per la spettanza dell'agevolazione

(tanto che, secondo quanto affermato dalla predetta relazione illustrativa, la maggiorazione può essere fruita solo a decorrere dal periodo di imposta in cui si realizza l'interconnessione).

È ammessa la possibilità di produrre l'eventuale perizia/attestazione di conformità in due fasi separate e successive: la prima basata sulla verifica dei requisiti tecnici del bene e una seconda a buon esito della verifica dell'avvenuta interconnessione.

In questo caso, l'agevolazione dell'iper ammortamento sarà fruita solo a decorrere dal periodo di imposta in cui si realizza il requisito dell'interconnessione. Pertanto, nel caso in cui il bene entri comunque in funzione, pur senza essere interconnesso, l'impresa può godere della maggiorazione relativa al super ammortamento fino all'esercizio precedente a quello in cui si realizza l'interconnessione (v. esempio 9 del paragrafo 6.4.1).

Per quanto riguarda il requisito dell'accreditamento che deve caratterizzare gli enti che possono rilasciare gli attestati di conformità, si precisa che per accreditamento, il regolamento (CE) N. 765/2008 intende l'"attestazione da parte di un organismo nazionale di accreditamento che certifica che un determinato organismo di valutazione della conformità soddisfa i criteri stabiliti da norme armonizzate e, ove appropriato, ogni altro requisito supplementare, compresi quelli definiti nei rilevanti programmi settoriali, per svolgere una specifica attività di valutazione della conformità".

L'accreditamento, pertanto, attesta il livello di qualità del lavoro di un Organismo (di certificazione e di ispezione) o di un Laboratorio (di prova e di taratura), verificando la conformità del suo sistema di gestione e delle sue competenze a requisiti normativi internazionalmente riconosciuti, nonché alle prescrizioni legislative obbligatorie.

In conseguenza dell'emanazione del suddetto regolamento europeo, lo Stato Italiano, il 22 dicembre 2009, ha individuato in ACCREDIA (www.accredia.it) l'ente unico previsto dal Regolamento. ACCREDIA è una associazione senza fini di lucro che ha come soci Ministeri, grandi amministrazioni nazionali, organizzazioni d'impresa e professionali, altre parti interessate.

Nello specifico, si precisa che i soggetti autorizzati a rilasciare gli attestati di conformità sono:

- organismi per la Certificazione di Sistemi di Gestione (norma di accreditamento UNI CEI EN ISO/IEC 17021; si accerta la capacità dell'organismo di verificare che un'organizzazione abbia attuato un sistema per la gestione degli aspetti relativi ai propri processi produttivi);
- organismi per la Certificazione di Prodotto (norma di accreditamento UNI CEI EN ISO/IEC 17065; si accerta la capacità dell'organismo di verificare che un'organizzazione sia in grado di immettere nel mercato prodotti conformi a determinati requisiti costruttivi e prestazionali);
- organismi di Ispezione di tipo A (norma di accreditamento UNI CEI EN ISO/IEC 17020; si accerta la capacità dell'organismo di valutare lo stato di conformità di un determinato elemento in un determinato istante per mezzo di un giudizio professionale).

CONFORMA

CONFORMA - Associazione Organismi Certificazione Ispezione Prova e Taratura, opera nel settore TIC (Testing, Inspection, Certification), ovvero nel settore della Valutazione/Attestazione della Conformità intesa come l'insieme delle attività, generalmente svolte in regime di accreditamento e/o su autorizzazione dei Ministeri competenti, in ambito volontario o cogente, di certificazione di sistemi di gestione, prodotto, personale e servizi, ispezioni, prove di laboratorio e taratura.

Costituita nel 2012 da alcune fra le più importanti Organizzazioni a livello nazionale ed internazionale nel settore della Valutazione della Conformità di parte terza indipendente, CONFORMA ha sede nel centro di Milano ed è strutturata in 4 settori tecnici: Certificazione, Ispezione, Prove e Taratura.

Sono Soci di CONFORMA:

AFNOR ITALIA SRL	DEKRA TESTING AND CERTIFICATION SRL	IGQ
AICQ SICEV SRL	DNV GL BUSINESS ASSURANCE ITALIA SRL	MCJ SRL
APICE SRL	ECO CERTIFICAZIONI SPA	NO GAP CONTROLS SRL
ASACERT SRL	EUROFINS MODULO UNO SRL	RINA SERVICES SPA
BOREAS SRL	EUROFINS PRODUCT TESTING ITALY SRL	SGS ITALIA SPA
CERSA SRL	ICIM SPA	TECNOPROVE SRL
CERTIQUALITY SRL	ICMQ SPA	UL INTERNATIONAL ITALIA SRL
CONTECO CHECK SRL	ISTITUTO ITALIANO DEI PLASTICI SRL	
CSQA CERTIFICAZIONI SRL	IMQ SPA	

CONFARTIGIANATO

CONFARTIGIANATO IMPRESE è al fianco di artigiani e piccoli imprenditori con l'attività di 110 Associazioni territoriali, 21 Federazioni regionali, 12 Federazioni di categoria, 44 Associazioni di mestiere. Ogni giorno, nelle 1.215 sedi di Confartigianato Imprese operative in tutta Italia, 10.700 persone lavorano al servizio di oltre 1 milione e mezzo di imprenditori artigiani con 3 milioni di addetti.

L'Italia ha il record in Europa per il maggior numero di imprese artigiane e Confartigianato Imprese è la più grande rete europea di rappresentanza degli interessi e di erogazione di servizi all'artigianato e alle piccole imprese.

Nata nel 1946, Confartigianato accompagna l'evoluzione di aziende nelle quali convivono la tradizione di mestieri antichi e l'innovazione di attività che utilizzano tecnologie d'avanguardia. Tutela e promuove la storia manifatturiera del nostro Paese, l'orgoglio, l'abilità, la competenza degli artigiani e dei piccoli imprenditori che lavorano e danno lavoro nel nostro Paese.

Confartigianato è accanto all'imprenditore e alla sua azienda in tutte le fasi dell'attività: dallo sviluppo dell'idea di business alla costituzione, dal finanziamento all'avvio operativo, dalla gestione degli adempimenti amministrativi all'implementazione delle tecnologie e al posizionamento sul mercato, fino al trasferimento di proprietà e ai riassetti societari.

Gli artigiani, i lavoratori autonomi e le piccole imprese trovano in Confartigianato informazione, rappresentanza degli interessi, rapporto con le istituzioni e con le controparti negoziali.

CONFORMA
Associazione Organismi Certificazione Ispezione Prove Taratura

Piazzale R. Morandi 2, 20121 Milano - Telefono 02.77790409
info@associazioneconforma.eu - c.f. e p. iva 07671900962
www.associazioneconforma.eu


Confartigianato
Imprese

Via di San Giovanni in Laterano, 152, 00184 Roma - Telefono 06.703741
confartigianato@confartigianato.it - c.f. 80429270582
www.confartigianato.it